LUIGI PAU
STUDIO LEGALE

**Avv. Luigi Pau**
LL.M. in Chinese Business Law
(The Open University of Hong Kong)

Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA)
Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT)
Tel./fax 070340390

# DALLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA

*La grande recessione (2007-2013), quale crisi economica e finanziaria mondiale, originatasi negli Stati Uniti d'America nel 2006 (vedi crisi dei mutui sub-prime e del mercato immobiliare) ed acuitasi nell'ultima parte del 2008, viene considerata da molti economisti come una delle peggiori crisi economiche della storia, seconda solo alla cosiddetta grande depressione dei primi anni del XX secolo. Tra i principali fattori della crisi figurano gli alti prezzi delle materie prime (soprattutto petrolio), una crisi alimentare mondiale, la minaccia latente di una planetaria recessione ed una crisi creditizia con conseguente crollo di fiducia dei mercati borsistici. L'Italia non fu risparmiata dai gravi effetti della crisi finanziaria americana: radicale fu la contrazione dell'attività economica, con aumento verticale della disoccupazione che favorì ampiamente la compressione della capacità di spesa delle famiglie, favorendo al contempo la propensione al risparmio ed indebolendo conseguentemente la cosiddetta "domanda aggregata". La produzione industriale in Europa a partire dall'autunno del 2008 calò bruscamente per ridursi ulteriormente l'anno successivo con una pesante recessione che colpì l'intero mondo occidentale. In Europa la recessione determinò forti riduzioni dei PIL (Italia -3,1%) ed un evidente e deciso calo delle economie. Le difficoltà della ripresa furono determinate soprattutto da una troppo fragile condizione del sistema creditizio, appesantito dalle conseguenze della crisi di fiducia (crisi dei mutui, caduta degli investimenti e dei redditi, crollo dei consumi). Se a ciò si aggiunge il forte indebitamento di alcuni stati, tra cui sicuramente, oltre alla Grecia, l'Italia, va da se che tutti noi non solo ci siamo sentiti (e ci sentiamo) più poveri ma siamo, realmente, più poveri, frustrati ed indebitati. In questo scenario quasi apocalittico ha preso forma un concetto, poi tradotto in disposizioni legislative, secondo cui l'insolvenza non è da considerarsi come una colpa o peggio un illecito da punire severamente, ma un evento da gestire. Se la finalità delle cosiddette procedure di composizione della crisi è quella di immettere nuovamente il sovraindebitato nel virtuoso circuito del mercato, è altrettanto corretto affermare che, al fine di dare pieno compimento a tale obiettivo, le imprese debbano essere concretamente supportate attraverso l'applicazione pratica di strumenti normativi che favoriscano l'internazionalizzazione dei prodotti e servizi da queste offerti, quale necessario sbocco per una duratura sopravvivenza.*

*5/2/2020*

La legge italiana 27/01/2012 n. 3 [1], Sezione Prima[2], si introduce all'interno delle macerie lasciate dal passaggio della grande recessione degli anni 2007-2013[3], confessando pubblicamente, attraverso il disposto di cui all'art. 6 (***Finalità e Definizioni***)[4], quanto fosse necessario ed urgente che il legislatore prendesse, finalmente, coscienza delle conseguenze sociali della crisi, apportando i dovuti interventi riparatori.

Per comprendere la portata dell'intervento è significativo l'inciso con il quale il citato articolo 6 introduce l'argomento sulle finalità della legge: ***"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento…"***.

Non è casuale, infatti, che ***le procedure di composizione della crisi*** siano state introdotte nel nostro ordinamento attraverso un corpo normativo intitolato ***"Disposizioni in materia di usura ed estorsione"***, con ciò ulteriormente confermando che il ***sovraindebitamento*** non è più la "colpa" di un singolo, che si è *mal gestito* e che ha *sperperato*, ma è un problema sociale che favorisce la proliferazione di reati quali l'usura e l'estorsione, la cui consumazione trova terreno fertile nella debolezza economica (spesso trasformata in disperazione e depressione) del soggetto passivo del reato.

Orbene, il medesimo articolo 6 ci dice anche **cosa si intende** per sovraindebitamento, **a chi** sono rivolte dette procedure e **cosa è consentito fare**.

## I

## PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

## A CHI SONO RIVOLTE LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Occorre osservare che il legislatore, senza con ciò brillare per chiarezza, parla di ***"debitore"*** e, poi, di **"consumatore"**, accomunando queste due figure dalla sventura di essere ***"sovraindebitati"***.

La prima figura (***debitore***) si riferisce:

[1] Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento (G.U. 30/01/2012, n. 24).
[2] Procedure di Composizione della crisi da sovraindebitamento.
[3] Crisi economica mondiale conseguente alla bolla immobiliare americana ed il successivo fallimento di Lehman Brothers.
[4] Articolo contenuto nel paragrafo 1 (Disposizioni Generali), inserito dall'art. 18, comma 1, lett. c) del d.l. 18/10/2012, n. 179 (c.d. ***Decreto sviluppo bis***), convertito con modificazioni in legge 17/12/2012, n. 221.



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

a) agli imprenditori commerciali sotto la soglia dimensionale di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), della Legge Fallimentare[5];
b) agli imprenditori non più fallibili per decorso dell'anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa ex art. 10 della Legge Fallimentare;
c) agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis, della legge sul sovraindebitamento sopra citata (vedi in dettaglio nota 4);
d) alla società semplice (artt. 2251-2290 c.c.);
e) alle sturt-up innovative, previste dall'art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012 (Decreto sviluppo bis - vedi richiamo nota 4);
f) alle associazioni e fondazioni.

La seconda figura, ***"consumatore"***, è oggetto di apposita definizione offerta dalla lett. b) dell'art. 6, comma 2°, della vigente legge sul sovraindebitamento, in quanto costituisce una novità: esso è inteso come il ***"debitore persona fisica"***, ovvero come colui che non esercita un'attività economica, né da solo, né in comune con una o più persone.

Ma il Legislatore dice altro, e qui sta la vera novità: consumatore è colui ***"che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"***.

Infatti, per la prima volta il nostro Legislatore ha contemplato la possibilità che anche soggetti giuridici (persone fisiche) che hanno assunto obbligazioni fuori dall'esercizio di una attività economica o commerciale, possano essere soggette a ***procedure concorsuali***, ovviamente diverse da quelle disciplinate dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta Legge Fallimentare)[6].

Occorre porre la dovuta attenzione a quanto si legge nel più volte citato art. 6: ***"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo"***.

Dall'inciso sopra riportato si traggono due importanti corollari:

[5] Attivo patrimoniale (nei tre esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di fallimento) di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; ricavi lordi (sempre nei tre esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di fallimento) di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.
[6] L'art. 1 della Legge Fallimentare dispone che: ***"Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici"***.



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

a) le procedure di composizione della crisi vengono qualificate come ***"procedure concorsuali"***;
b) le procedure di composizione della crisi non sono soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla legge sul sovraindebitamento, per cui esse sono rivolte a qualsiasi soggetto giuridico (incluse le persone fisiche) ***"non fallibile"*** ai sensi del richiamato R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare").

A ben vedere, dunque, i destinatari delle procedure disciplinate dalla legge sul sovraindebitamento sono ***"debitori sovraindebitati"*** e ***"soggetti non fallibili"***, con la particolarità che il legislatore ha voluto mettere in evidenza che, oltre a coloro che esercitano un'attività economica in comune con altre persone, possono beneficiare delle procedure di composizione della crisi anche:

a) singoli soggetti che non esercitano alcuna attività economica o professionale;
b) singoli soggetti che, pur esercitando un'attività economica o professionale, si sono "sovraindebitati" per scopi estranei alla loro attività imprenditoriale o professionale.

Il legislatore entra, dunque, nelle case di un "semplice" dipendente comunale, di un insegnante, di un manovale: cioè di coloro che non sono "imprenditori"[7], e – se sovraindebitati – offre loro l'opportunità di beneficiare delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento al fine di liberarsi del pesante fardello di una condizione debitoria ormai incancrenita.

In altre parole il legislatore prende coscienza che il sovraindebitamento è un problema sociale che va affrontato con rimedi alternativi a quelli tradizionali (pignoramento, esecuzione forzata, fallimento), finalizzati alla rieducazione del soggetto sovraindebitato, ***affinché questo possa rientrare in modo virtuoso nel circuito commerciale*****, ed alla soddisfazione del creditore, che spesso si scontra con procedure costose senza ottenere alcun beneficio**.

## II

## PRESUPPOSTO OGGETTIVO

## IL CONCETTO DI SOVRAINDEBITAMENTO

A questo punto dobbiamo chiederci cosa deve essere inteso per **"SOVRAINDEBITAMENTO"**.

[7] Sulla nozione di imprenditore vedi l'art. 2082 c.c..



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

Il sovraindebitamento è definito come quella ***"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte"*** , tale da determinare ***"la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"***[8].

In altre parole, ***"la rilevante difficoltà di adempiere"*** è equiparata ad uno STATO DI CRISI, mentre ***"la definitiva incapacità di adempiere"*** costituisce uno STATO DI INSOLVENZA, equiparabile a quello definito come tale dall'art. 5 della Legge Fallimentare che così recita: ***"L'Imprenditore che si trova in uno stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"***.

Ne consegue, tornando per un attimo a quanto sopra riferito in merito alle condizioni soggettive, che coloro che si trovano in uno stato di insolvenza soggiacciono alle procedure di composizione della crisi se non sono "fallibili", altrimenti sarebbero soggetti alla disciplina dettata per il Fallimento e le altre procedure concorsuali di cui al richiamato Regio Decreto 267/1942.

## III

## COSA E' CONSENTITO FARE

## GLI STRUMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'art. 7 della Legge 3/2012 prevede che la ristrutturazione dei debiti e la conseguente soddisfazione dei creditori possa avvenire attraverso modalità ispirate al principio di ***atipicità***; concetto, questo, che ci porta verso una collocazione di tipo ***negoziale*** della procedura: *"Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori (…), un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano"*, sebbene essa si collochi chiaramente nell'alveo delle procedure concorsuali di natura pubblicistica.

Se si osserva, il legislatore parla proprio di ***"proposta"*** rivolta ai creditori e tesa al perfezionamento di un accordo.

Tale accordo, però, potrà attuarsi solo a seguito della presentazione di un piano (proposta per l'appunto), da depositarsi presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, la cui concreta attuazione è rimessa, prima, al filtro di un organo (l'OCC, Organismo di Composizione della Crisi) che ne attesta la sua ***fattibilità*** e, poi, all'esame di un Giudice che, verificate le condizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n.

[8] Art. 6, comma 2, lett. a) della legge 27/01/2012 n. 3.



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

3/2012, emetterà un ***decreto di ammissione***, con fissazione d'udienza, stabilendo al contempo ogni ulteriore modalità relativa alla comunicazione ai creditori ed alle forme di pubblicità della proposta e del decreto.

Tenuto conto che il consenso dei creditori alla proposta sarà comunque necessario (e dovrà avvenire almeno 10 giorni prima dell'udienza ex art. 10 della legge 3/2012), appare significativo come la natura pubblicistica della procedura si arricchisca di aspetti squisitamente negoziali: il consenso deve pervenire all'OCC ed ai fini dell'omologazione è necessario che **l'accordo sia raggiunto con i creditori** rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

Ad ogni buon conto, sarà pur sempre il Tribunale – all'esito dell'attestazione definitiva dell'OCC sulla fattibilità del piano – ad emettere un provvedimento di **omologa** entro sessanta giorni dal deposito della proposta, con l'ulteriore precisazione che sia il provvedimento di omologa sia quello di rigetto sono **reclamabili** davanti al Tribunale in composizione collegiale.

All'accordo di ristrutturazione si affianca, per il solo consumatore, il cosiddetto **piano del consumatore** di cui all'art. 7, comma 1 bis, della legge 3/2012, che ricalca, semplificandolo, il procedimento previsto per l'accordo di ristrutturazione dei debiti riservato ai cosiddetti imprenditori commerciali non fallibili.

Va segnalato che il cosiddetto piano del consumatore si caratterizza rispetto all'accordo di ristrutturazione per due principali aspetti:

- mancanza di votazione da parte dei creditori;
- giudizio di ***meritevolezza*** del giudice ai fini della omologabilità del piano, basato sul comportamento del debitore in merito all'eventuale imprudente assunzione di obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere, con l'ulteriore valutazione se egli abbia colposamente determinato la propria condizione di sovra indebitamento.

Da ciò si comprende come la legge abbia infuso nella omologabilità del piano un giudizio di tipo premiale: accolgo la tua proposta se telo meriti.

Degni di nota sono gli **effetti dell'accoglimento del piano**:

- obbligatorietà dell'accordo (tutti devono osservarlo, debitore ma anche i creditori);
- esenzione dei beni oggetto del piano da qualsivoglia azione esecutiva ad opera dei creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicità della proposta di cui all'art. 10 della legge 3/2012.



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

## LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Ulteriore strumento a disposizione del soggetto in stato di sovra indebitamento (incluso il consumatore) per la soluzione della crisi è il **procedimento di liquidazione**, previsto dall'art. 14 ter della legge 3/2012, caratterizzato da un *input* tendenzialmente volontario, salvo il disposto di cui all'art. 14 quater.

Detto procedimento, consiste, come è facile intuire, nella presentazione di un *piano di liquidazione* dell'intero patrimonio del soggetto debitore destinato al riparto dell'attivo a favore dei creditori.

Appare evidente in questo caso che l'eventuale apertura della procedura comporta la nomina di un Liquidatore, essa è attivata mediante ricorso senza assistenza tecnica ma pur sempre con l'ausilio dell'OCC a cui è demandato il deposito di una ***relazione particolareggiata***.

*Degno di nota a tal proposito è quanto previsto dall'art. 14 ter, secondo cui il ricorso è inammissibile quando la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore*.

Per cui sarà vitale che l'imprenditore abbia tenuto nel tempo le scritture contabili in modo corretto e conforme alle norme del codice civile[9].

Aspetto fondamentale della procedura di liquidazione è l'accertamento del passivo, la cui approvazione, in caso di contestazione da parte dei creditori, può avere il suo epilogo in fase contenziosa camerale ove troverà compimento la sua formazione definitiva.

Appare immediatamente degno di nota che il Giudice, completato con successo il programma di liquidazione presentato dal Liquidatore, non prima che siano decorsi quattro anni dal deposito della domanda, dichiara con decreto la chiusura della procedura, con possibilità per il debitore di chiedere la cosiddetta ***esdebitazione***.

## ESDEBITAZIONE

L'esdebitazione, prevista dall'art. 14 terdecies, è rivolta solo al debitore/persona fisica al fine di consentire a quest'ultimo, all'esito della procedura di liquidazione, di liberarsi di quei debiti concorsuali che non abbiano trovato integrale soddisfazione.

Essa, la cui ***natura premiale*** è indiscutibile, ricalca in realtà l'art. 142, L.F. con la quale i punti in comune sono alquanto evidenti.

[9] Artt. dal 2214 al 2220 del codice civile.



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

**Ricapitolando**, dunque, gli strumenti di risoluzione della crisi attualmente vigenti possono così riassumersi:

- accordo di composizione della crisi;
- piano del consumatore
- liquidazione dei beni con possibile ***esdebitazione***.

IV

D.LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14

LA RIFORMA: IN ATTESA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE

Tutti col fiato sospeso!

**Il nostro legislatore, con la promulgazione del d.lgs. 14/2019 (che ha recepito i principi generali ed i criteri di riforma della legge 19/10/2017, n. 155), ha previsto un vero e proprio *Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza*, pubblicato nella G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019, che entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla sua pubblicazione, ovvero il 15 agosto 2020, come previsto dall'art. 389, e che sostituirà integralmente la legge n. 3/2012.**

**Attualmente dunque risulta ancora in vigore la legge 3/2012, eccetto gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388.**

Si osserva che la legge 3/2012, secondo gli operatori del settore, non ha trovato agevole applicazione, forse per i costi e la complessità delle procedure, di talché il legislatore ha ritenuto di rivedere la procedura prevedendo un codice che comprenda anche una profonda riforma della legge fallimentare.

L'art. 2 del richiamato d.lgs. 14/2019 definisce il sovra indebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il Codice della Crisi di Impresa (in seguito **CCI**) prevede, in caso di sovra indebitamento, che i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale, possano fare ricorso a tre procedure:

- il **piano di ristrutturazione dei debiti**, che sostituisce il piano del consumatore (artt. 67-73);



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

- il **concordato minore**, che sostituisce l'accordo di composizione della crisi (artt. 74-83);
- la **liquidazione controllata** del debitore, che sostituisce la liquidazione dei patrimoni (artt. 268-277).

Si ricorda che l'art. 480 c.p.c., all'esito della entrata in vigore della legge 3/2012, prevede nella formulazione dell'atto di precetto che il debitore debba essere avvertito della sua facoltà di porre rimedio al sovra indebitamento ricorrendo all'accordo di composizione della crisi (ora concordato minore) o al piano del consumatore (ora piano di ristrutturazione dei debiti).

Importante novità introdotta dal CCI per quanto attiene al piano di ristrutturazione dei debiti destinato ai consumatori è data dall'estensione di tale procedura anche ai ***"membri della famiglia"***:

- coniuge;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo;
- parti dell'unione civile (art. 1, comma 2, legge 76/2016);
- conviventi di fatto (art. 1, comma 36, legge 76/2016).

Altra rilevante novità riguarda la stessa definizione di consumatore rispetto alla legge 3/2012, atteso che il CCI prevede che possano beneficiare delle procedure a loro riservate anche i **soci illimitatamente responsabili** di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accomandita operazioni, qualora ricorrano, però, i seguenti presupposti:

- si tratti di debiti estranei a quelli sociali;
- la procedura non rechi pregiudizio ai creditori sociali.

Si osserva che le ***procedure familiari*** costituiscono una delle novità più importanti introdotte dal CCI consentendo ai membri della famiglia che siano conviventi di accedere alla procedura prevista per il consumatore qualora il sovra indebitamento abbia un'origine comune (si pensi ad una situazione debitoria derivante da una successione ereditaria), presentando una domanda congiunta che snellisce l'accesso alle modalità di composizione della crisi.

Il ***favor*** del legislatore alla presentazione di un unico piano si evince sia dal disposto di cui all'art. 66, comma 4° (che prevede che il giudice debba adottare i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento delle procedure collegate) sia dall'art. 66, comma 3°, il quale prevede – nel caso in cui uno dei debitori non risulti un consumatore – l'applicazione della disciplina del concordato minore, trattandosi di procedura che tutela



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

maggiormente il creditore, stante la necessaria approvazione dei creditori non prevista nel piano di ristrutturazione.

Rimane fermo, come requisito fondamentale per l'approvazione del piano, il requisito della ***meritevolezza*** già contenuto nella legge 3/2012.

Altra importante novità consiste nel fatto che il CCI non richiede all'OCC l'attestazione di fattibilità, mentre la proposta può contenere il **soddisfacimento parziale dei crediti in qualsiasi forma**, con possibilità di falcidia e ristrutturazione dei debiti contratti per finanziamenti con:

- cessione del quinto;
- cessione del tfr;
- cessione della pensione;
- cessione delle operazioni di prestito su pegno.

Altra importante novità è contenuta nell'art. 67, comma 5°, dove è prevista la sottrazione alle regole del concorso per il rimborso delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale, a condizione che:

- il debitore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, ovvero;
- il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduti a tale data.

Anche nell'ipotesi di crediti muniti di legittime cause di prelazione, il CCI prevede che i creditori possano non essere integralmente soddisfatti, ma a condizione che: "sia assicurato il pagamento del credito in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC" (art. 67, comma 4).

E' importante sottolineare che per la presentazione della domanda **non è necessaria l'assistenza del difensore**, ma essa deve essere presentata necessariamente dall'OCC, disciplinato, si ricordi, dal D.M. 24 SETTEMBRE 2014 N. 202, il quale dovrà allegare alla domanda una relazione con la quale dovrà esporre le ragioni del sovra indebitamento con particolare riguardo alla completezza della documentazione ed alla valutazione di meritevolezza del debitore, il quale non dovrà essere ritenuto responsabile per l'aver assunto consapevolmente più obbligazioni di quelle a cui avrebbe ragionevolmente potuto adempiere.

L'aspetto legato alla meritevolezza del soggetto consumatore è evidenziata ulteriormente dal disposto dell'art. 69, il quale prevede tra le condizioni soggettive ostative:



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

- che il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti;
- che il debitore abbia già beneficiato della esdebitazione per due volte;
- che il debitore abbia cagionato la situazione di sovra indebitamento per colpa grave, mala fede o frode.

**Si sottolinea ancora una volta che l'omologazione non necessita dell'approvazione dei creditori.**

Pertanto, sotto il profilo processuale:

- il giudice con decreto dispone che il piano e la proposta siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia);
- entro 30 giorni deve esserne data comunicazione ai creditori;
- nei venti giorni successivi i creditori trasmettono all'OCC le loro osservazioni;
- entro dieci giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni l'OCC riferisce al giudice il quale:

✓ omologa con sentenza dichiarando chiusa la procedura;
✓ nega l'omologa con decreto motivato e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata.

Si precisa che la sentenza è impugnabile ex art. 51 e contro il decreto che nega l'omologa è proposto reclamo ex art. 50.

**PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE**

Si osserva che la conversione in **procedura liquidatoria** si attua anche nell'ipotesi di revoca dell'omologazione.

Tale procedura disciplinata dagli artt. 268-277 sostituisce la liquidazione dei beni di cui alla legge 3/2012.

Essa è riservata al consumatore, ma anche al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo, e alle start-up.

Può essere proposta su istanza:

- del debitore
- del creditore e del PM in caso di frode o inadempimento.

Esaminate in generale le novità sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento riservate ai consumatori, andiamo ora ad esaminare più da vicino il piano di ristrutturazione ed il concordato minore, quest'ultimo riservato agli imprenditori commerciali non fallibili.



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

## V

## IN PARTICOLARE SUL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E SUL CONCORDATO MINORE

## IL CONCORDATO IN CONTINUITA' COME PRINCIPALE STRUMENTO DI RISOLUZIONE DELLA CRISI

## Spunti di riflessione

L'accordo (o meglio il concordato minore) e la ristrutturazione, sono istituti di natura concorsuale, per la cui applicazione il CCI ha ritenuto di attingere all'istituto del Concordato Preventivo, codificando l'orientamento della Cassazione, Sezione I, 03/07/2019, n. 17834[10].

La "Ristrutturazione" è prevista per il consumatore, il Concordato minore, invece, per i restanti debitori.

Entrambi prevedono un **"Piano"**, ovvero una **strategia economico-finanziaria** attraverso la quale il debitore intende soddisfare le pretese dei creditori.

Tale strategia/piano può essere costruita attraverso una pluralità di forme (si veda il concetto di atipicità di cui a pagina 6, sub paragrafo III), tra i quali, solo per fare degli esempi, liquidazione di beni, cessione di crediti futuri, *datio in solutum*, ***prosecuzione dell'attività di impresa*** (vedi infra), adempimento del terzo.

Per semplificare, le strategie possono distinguersi in due grandi tipologie:

- **liquidatoria**, in cui il debitore propone di soddisfare i creditori mediante la cessione e la liquidazione di tutti i beni;
- **in continuità**, in cui il debitore propone di soddisfare i creditori mediante la continuazione della propria attività, da cui ritiene di poter ricavare un *flusso di cassa idoneo a sostenere il fabbisogno finanziario del piano*.

Mentre la Ristrutturazione, per ovvie ragioni legate ai soggetti cui è destinata (consumatori), ha tendenzialmente natura di "strategia in continuità", il concordato in continuità diventa lo strumento principale di risoluzione della crisi, lasciando al **concordato liquidatorio** natura di "ipotesi speciale", subordinata all'apporto di risorse esterne.

[10] Cfr. Art. 74, comma 4°, CCI: "Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili".



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

Per quanto ci riguarda, è il concordato in continuità che stimola maggiormente la nostra fantasia, perché consente di proiettare il debitore oltre i confini della procedura di composizione della crisi, permettendogli di ***rientrare in modo virtuoso nel circuito commerciale*** (cfr. ut supra pagina 5) e magari offrendogli nuove chance di accrescimento della propria competitività sul mercato.

Come?

Il debitore deve includere nel piano tutti i propri beni, non potendo sottrarne alcuno nel rispetto del principio sancito dall'art. 2740 c.c. (contrario il Tribunale di Bologna 22/05/2018), tranne la casa di abitazione per il consumatore (art. 67, comma 5) e la sede dell'impresa per il concordato in continuità (art. 75, comma 3).

Mentre la domanda di Accordo si propone con ricorso che prevede l'assistenza tecnica dell'avvocato (evviva!), la riforma prevede per la Ristrutturazione la possibilità di presentare la domanda personalmente con l'ausilio dell'OCC (art. 68, comma 1).

E' fondamentale, in ogni caso, l'apporto dell'OCC (organismo di composizione della crisi) cui è demandato il compito assai delicato di stendere una relazione che contenga una attenta e dettagliata valutazione sulla capacità del piano di perseguire gli obiettivi proposti (Attestazione sulla Fattibilità).

Senza soffermarsi in dettaglio sulla importanza dei contenuti della relazione, appare opportuno accennare al fatto che a questa debbano necessariamente applicarsi le regole della revisione contabile applicabili nell'ambito del settore contabile di riferimento, con particolare attenzione al giudizio di veridicità dei dati aziendali (attivo e passivo) che deve precedere necessariamente – sia in senso logico che giuridico economico - il cosiddetto **giudizio di fattibilità**.

Tra i tanti compiti dell'OCC c'è quello di **attestare la capacità del debitore di sostenere il piano**.

Pertanto, ai fini dell'omologa, accanto alla **fattibilità giuridica** della proposta[11], dovrà sussistere una **fattibilità economica** del piano[12], il cui controllo da parte del giudice è stato reintrodotto dal CCI in tutti gli strumenti di risoluzione della crisi.

[11] Il quale "implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori da un altro" (Cass., Sez. I, 09/05/2013 n. 11014).

[12] La fattibilità economica consiste in una valutazione sulla "probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti" (Cass., Sezioni Unite, 23/01/2013, n. 1521).



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

Occorre sottolineare che in assenza di una norma analoga all'art. 8, comma 4, della legge 3/2012, che prevede una dilazione di pagamento annuale, secondo Cassazione n. 17834/2019 (citata sopra) sarebbe possibile applicare al concordato minore la disciplina dettata dall'art. 86 CCI prevista per il concordato preventivo, ovvero la possibilità di beneficiare di una "moratoria" fino a due anni al fine di preservare la liquidità all'impresa in continuità.

Poiché però la legge nulla dice circa l'ampiezza temporale della dilazione di pagamento, ci domandiamo quanto possa durare un piano di pagamenti dilazionati.

Occorre accertare se la proposta del debitore di sostenere pagamenti per un lungo periodo di tempo sia ragionevole e verificabile.

Tutto dipende, ancora, dalla possibilità di esprimere una valutazione di fattibilità del piano.

Per avere una risposta, è necessario partire dalla distinzione tra:

- **debitore imprenditore**, per il quale la giurisprudenza e la dottrina concordano nel senso che un piano non possa abbracciare un periodo di tempo massimo di circa cinque anni (Tribunale di Cagliari, 18/07/2018);
- **debitore non imprenditore**, per il quale la durata del piano dovrà essere valutata caso per caso, non potendosi estendere automaticamente alla persona che non esercita attività di impresa un piano a lungo termine, stante la sua non necessaria esposizione al cosiddetto rischio di impresa.

In questo scenario, ci domandiamo se nel concordato in continuità, ai fini della realizzazione del piano ispirato ad una continuazione della propria attività commerciale, nella elaborazione della strategia economico-finanziaria possano essere utilizzati *istituti giuridici e discipline innovative* previste dal nostro ordinamento che aiutino l'impresa a realizzare un flusso di cassa idoneo a sostenere il piano.

## VI

## Costruzione del Piano attraverso la prosecuzione dell'attività di impresa

## I contratti di Rete: dalla crisi all'internazionalizzazione dell'Impresa

Ipotizziamo che il nostro malato/sovraindebitato sia una start-up innovativa, un'impresa agricola, o comunque un'impresa minore ex art. 2, lett. d) del d.lgs. 14/2019.



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

Sappiamo che le micro e piccole imprese costituiscono in termini economici la maggioranza del tessuto produttivo nazionale.

Per esse il legislatore ha previsto uno strumento normativo che potrebbe agevolare la loro espansione produttiva non solo in Italia, ma anche all'estero: **I Contratti di Rete**.

I "contratti di rete" sono disciplinati da una legge non recentissima.
Infatti, tutto nasce con il D.L. 10/02/2009, n. 5, risalente per l'appunto ad oltre 10 anni fa, poi successivamente modificato da altri interventi legislativi, prima fra tutte la Legge n. 134/2012.

Di seguito una breve disamina dell'Istituto.

## A

**(Contratto di rete aspetti generali e modelli affini di aggregazione tra imprese)**

Il contratto di rete è, principalmente, un **contratto** con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si **OBBLIGANO**, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora a ***esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa***.

I punti essenziali sono dunque i seguenti:

- Un ***accordo*** tra tutte le imprese partecipanti (contratto);
- Un ***programma comune*** sulla base del quale le imprese (i retisti) assumono reciproche obbligazioni.

Il contratto di rete si distingue da altre figure "affini" già conosciute dal nostro ordinamento che attengono principalmente al diritto societario:

- ATI
- CONSORZI
- JOINT VENTURES
- GEIE
- ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
- DISTRETTI INDUSTRIALI



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

- SUBFORNITURA
- MANDATI COLLETTIVI
- TRUST
- FRANCHISING

Il Contratto di rete si distingue da queste figure principalmente per il fatto che ciascun retista mantiene la **propria autonomia**, salvo che non si tratti di "Rete Soggetto", come si specificherà meglio in seguito, e per la sua caratteristica di modello meno rigido, più performante e flessibile, rispetto alle altre figure caratterizzate da uno schema-tipo "standard" di aggregazione in forma societaria.

Il contratto di rete è **soggetto a iscrizione nella sezione del registro imprese** presso cui è iscritto ciascun partecipante ed ha **efficacia quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte** a carico di tutti coloro che ne sono stati i sottoscrittori originari.

## B

**(Elementi necessari del contratto)**

- La presenza di almeno due imprenditori partecipanti;
- L'indicazione degli obiettivi strategici d'innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- La definizione di un programma di rete che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- La durata del contratto;
- Le modalità di adesione di altri imprenditori;
- Le regole per l'assunzione dei partecipanti su ogni materia aspetto di interesse comune (che non rientri, qualora sia stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione a questi conferiti).

---

## C

**(Elementi eventuali del contratto)**

- L'istituzione di un **fondo patrimoniale comune** e, conseguentemente, la previsione nel contratto della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, oltre alla previsione delle regole di gestione del fondo stesso;

- L'individuazione del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di ***ORGANO COMUNE*** per l'esecuzione del contratto o di una o più fasi di esso;
- l'individuazione dei poteri di gestione e di rappresentanza conferiti all'Organo Comune, in qualità di **mandatario comune**, oltre alle regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
- la previsione di clausole facoltative di ***recesso anticipato*** e le condizioni per il suo esercizio;
- l'indicazione della denominazione della RETE e della sua SEDE.

## D

**(Regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti)**

E' SUGGERIBILE CHE IL CONTRATTO DI RETE INDICHI ESATTAMENTE IL PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI E QUINDI DISCIPLINI QUANTOMENO I SEGUENTI ASPETTI:

- applicabilità della modalità assembleare quale momento di riunione e confronto per l'assunzione di decisioni comuni, o indicazione e disciplina di altra diversa modalità di assunzione delle decisioni;
- l'indicazione delle modalità di convocazione dell'assemblea e di informazione preventiva dei partecipanti;
- regole di funzionamento dell'assemblea;
- indicazione delle maggioranze;
- indicazione delle forme di pubblicità delle decisioni (per esempio trascrizione in un libro delle assemblee);
- indicazione del momento in cui decorre l'efficacia della decisione (per esempio dal momento in cui viene messa a conoscenza, via pec, di tutti i retisti).

## E

**(Particolari caratteristiche del contratto di rete - approfondimenti)**

- DISTACCHI: l'art. 30 (distacco) del d.lgs. 276/2003, in virtù della legge sui contratti di rete è stato modificato con aggiunta di un comma 4ter che dispone quanto segue: ***"Qualora il distacco del personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia***



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

***validità ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 c.c.. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"***.

- FONDO PATRIMONIALE COMUNE E RESPONSABILITA' PATRIMONIALE: la legge prevede che quando sia prevista la costituzione di un "fondo patrimoniale comune" ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 2614 e 2615, 2° comma, c.c. (cioè quelle sui consorzi). In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'Organo Comune in relazione al programma di rete, i terzi creditori possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune e non sul patrimonio dei singoli retisti. Il fondo comune pertanto ha carattere autonomo e separato rispetto ai patrimoni delle imprese partecipanti alla rete. Questo aspetto è particolarmente interessante, se si pensa agli effetti che derivano dal fatto che, qualora il programma comune sia particolarmente ampio, svariate obbligazioni contratte dalla Rete potrebbero rientrare nel programma di rete e, dunque, sfuggire all'azione esecutiva dei terzi creditori nei confronti del patrimonio dei singoli retisti.
- CONTRATTO DI RETE E APPALTI: l'art. 45 del nuovo codice appalti, a seguito della entrata in vigore della legge sul contratto di rete, ha inserito tra gli ***operatori economici*** (vedi comma 2, lett. f) "le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete". Inoltre, l'art. 48 del codice appalti, comma 14 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici), dispone: ***"Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), sono ad esse equiparate ai fini della qualificazione SOA"***.
- **PARTECIPAZIONE DELL'IMPRESA STRANIERA AL CONTRATTO DI RETE ITALIANO: la legge prevede che per poter essere parte di una rete di imprese, tutti i soggetti partecipanti devono essere obbligatoriamente iscritti al registro Imprese. Pertanto un partner straniero non potrebbe teoricamente far parte di un contratto di rete italiano se non attivando una *Branch* o *stabile organizzazione in Italia*, con tutte le conseguenze, anche di carattere fiscale che ne derivano. Tale problematica può essere superata con la costituzione di un GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) . Infatti la società straniera, già partner di uno dei retisti, che volesse far parte di una rete di imprese italiana, potrebbe costituire un GEIE con un retista (o con altra impresa italiana anche non facente parte della rete) e porre la sede del GEIEI nel suo paese. Successivamente, il GEIE così costituito, potrebbe istituire, iscrivendosi al Registro Imprese, una sede secondaria in Italia, acquisendo così il diritto di poter partecipare alla rete italiana senza costituire una stabile**



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

**organizzazione in Italia e beneficiando del particolare trattamento fiscale. Infatti, in applicazione del principio di cui all'art. 11 del Regolamento CE 2137/1985, LE IMPRESE ESTERE NON SAREBBERO ASSOGGETTATE AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE IN ITALIA, SALVO L'OBBLIGO DELL'ASSOGGETTAMENTO DEL GEIE AL REGIME IVA, AL REGIME DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA ED AL REGIME IRAP QUALORA NE RICORRESSERO I PRESUPPOSTI IMPOSITIVI. Si tratta altresì di una procedura con bassi costi, infatti l'iscrizione di un GEIE al Registro Imprese Si aggira intorno ai 400 euro.**

## F

**(Rete Contratto e Rete Soggetto)**

Come accennato sopra, oltre alla Rete contratto, può essere istituita una RETE SOGGETTO, ovvero un contratto di rete che ha una sua autonoma personalità giuridica distinta dai retisti.

In questo caso però la RETE SOGGETTO, oltre ad avere una sua propria personalità giuridica ed essere un soggetto terzo rispetto ai componenti, sarà:

- Soggetta a IRES, IVA e IRAP;
- Obbligata a tenere le scritture contabili di cui agli artt. 2214 e 2216 c.c..

Viceversa, il contratto di rete non soggetto, ovvero cosiddetta RETE CONTRATTO:

- Non ha soggettività giuridica;
- Non ha soggettività tributaria;
- Può richiedere un codice fiscale e nominare un ORGANO COMUNE, che agisca da mandatario.

## G

CONSIDERAZIONI FINALI SUI CONTRATTI DI RETE E SULLA LORO APPLICAZIONE PRATICA ALLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

In questo scenario, tornando al nostro argomento principale, sarebbe interessante prevedere – qualora l'OCC ritenesse tale strada percorribile e la relativa operazione sostenibile – la partecipazione dell'Impresa soggetta alla procedura di composizione della crisi (concordato minore in continuità) ad un contratto di rete, rafforzando ed accrescendo la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

Ciò non solo al fine di portare a termine il piano strategico proposto, ma anche di offrire all'Impresa la possibilità di "uscire dalla crisi" proiettandosi verso nuovi mercati, anche esteri (si pensi alle nostre eccellenze alimentari) che assicurino una solida futura attività commerciale.

## VII

## Un aiuto esterno: L'equity-based crowdfunding

Un altro strumento che varrebbe la pena analizzare in modo approfondito ai fini di una applicazione pratica al piano del debitore è il cosiddetto ***Equity-crowdfunding***, ovvero una forma di investimento *on line* che permette a investitori privati e professionali di investire in Start-up e PMI diventandone soci, anche con piccoli importi.

L'ordinamento italiano offre infatti da alcuni anni[13] una disciplina di rango primario[14] e secondario[15] che consiste nell'offerta al pubblico di determinati "strumenti finanziari", quote e azioni di piccole e medie imprese[16], attraverso portali autorizzati dalla Consob.

Per quanto qui interessa, l'offerta al pubblico *on line* di strumenti finanziari emessi da PMI e Start-up, potrebbe essere fonte di un flusso di cassa importante e potrebbe far parte integrante della strategia economico-finanziaria da sottoporre all'attenzione dei creditori.

## VIII

## Brevi cenni su OCC e OCRI

L'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa) ha il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta nonché il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori, di cui abbiamo parlato.

L'OCC (Organismo di Composizione della Crisi), riveste un ruolo assolutamente centrale nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento oggetto del presente elaborato.

I requisiti dell'OCC, Organo previsto già dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono stabiliti dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 nel 27/01/2015.

[13] D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012.
[14] Artt. 1, comma 5-novies, 50-quinquies, 100-ter, TUF.
[15] Regolamento n. 18592/2013 sulla raccolta di capitali tramite portali on line.
[16] Art. 100-ter, comma 1, TUF e art. 2, comma 1, lett. h) del Regolamento.



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

I soggetti legittimati a ricoprire il ruolo di OCC sono:

Ex art. 15, comma 1, L. 3/2012 -

- Enti pubblici
- Organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio;
- Segretariato Sociale ex art. 22, comma 4, lett. a), L. 328/2000;
- Ordini Professionali degli avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai.

Ex art. 9, comma 1, L. 3/2012 –

- Soggetti privati, professionisti o società tra professionisti, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 della legge fallimentare per la nomina a Curatori, o notai (attualmente unici soggetti, finora, ad avere effettivamente operato come gestori della crisi, in quanto la loro iscrizione al registro OCC presso il Ministero di Giustizia non è richiesto);
- Professionisti facenti funzioni di OCC, di nomina giudiziale.

I requisiti sono regolati dal richiamato D.M. 202/2014.

Il compenso spettante all'OCC è rimesso all'accordo con il debitore, in ogni caso incombe sull'OCC comunicare un preventivo dettagliato contenente le voci di costo per singola attività, comprensive di spese, oneri e contributi.

In caso di disaccordo e in caso di nomina giudiziale, si applicano i criteri di calcolo di cui al D.M. 25/01/2012 N. 30, con una riduzione compresa tra il 15% e il 40%, con limite massimo non eccedente il 5%-10% della somma attribuita ai creditori.

I compiti – previsti dalla legge 3/2012 – possono sintetizzarsi in ***"ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano"*** (art. 15, comma 5, legge 3/2012).

In ogni caso, detti compiti, possono così riassumersi:

- Ausilio al debitore nella predisposizione dell'accordo o del piano;
- Verificazione e attestazione della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
- Verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura;
- Vigilanza sull'adempimento dell'accordo;



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

- Risoluzione delle difficoltà sorte nella fase esecutiva.

Su di esso inoltre incombe l'onere di redigere relazioni ed attestazioni di vario contenuto (si pensi all'attestazione di fattibilità del piano ex art. 9, comma 2, della legge 3/2012), che ne fanno un organo centrale delle procedure, la cui natura ibrida (privatistica e pubblicistica allo stesso tempo) rende necessario la sussistenza dell'ulteriore requisito della indipendenza ed imparzialità, con possibilità, previa autorizzazione giudiziale, di accedere a tutte le banche dati pubbliche (anagrafe tributaria, centrale rischi, SIC e così via).

## PER CONCLUDERE

Il presente elaborato, lungi dal voler essere esaustivo e completo, è stato creato al solo fine di trovare spunti di riflessione soprattutto sulla potenziale aggregazione di norme e istituti che possano, se sapientemente applicati, aiutare a trovare nuove idee di strategia del piano o accordo del debitore/imprenditore, affiancando allo strumento di superamento della crisi altri veicoli che possano proiettare l'imprenditore commerciale verso una fruttuosa e duratura sopravvivenza.

Troppo spesso vediamo clienti che arrivano nel nostro studio sfiduciati, depressi, disperati: hanno investito denaro, lavoro e risorse umane nella loro azienda che scivola verso l'oblio.

Possono esserci soluzioni, abbiamo il dovere di individuarle e metterle in pratica, senza scordarci che l'azienda Alfa o Beta, poco importa il nome, è composta da esseri umani, che gioiscono e soffrono.

Vorrei concludere con una frase significativa, tratta dal libro di Paolo Coelho, Il manoscritto ritrovato ad Accra: *"Soltanto chi desiste è sconfitto. Tutti gli altri possono dirsi vittoriosi. Alla fine arriverà un tempo in cui i momenti difficili saranno solo storie da raccontare con orgoglio a chiunque vorrà udirle. E tutti le ascolteranno, pieni di rispetto, e apprenderanno tre insegnamenti fondamentali: Bisogna attendere con pazienza il momento opportuno per agire. Bisogna coltivare la saggezza che consente di non lasciarsi sfuggire le occasioni. Bisogna essere orgogliosi delle proprie cicatrici"*.

Luigi Pau



**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it

**Avv. Luigi Pau**
Piazza Repubblica, 22 - 09125 Cagliari (CA) | Via Volta, 45 – 07026 Olbia (OT) | Tel./fax 070340390 - solo fax 1782745866
www.studiolegaleluigipau.com | pau.luigi@tiscali.it | studiolegaleluigipau@gmail.com | studiolegaleluigipau@pecimprese.it